

COMUNE DI PALMOLI

Provincia di CHIETI

Bando di gara

Prot. n. 3740 del 21/10/2019

Piano Triennale Regionale di Edilizia scolastica 2018/2020 Art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in Legge 08 Novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca: Lavori di realizzazione di un nuovo plesso scolastico elementari e medie nel Comune di Palmoli

CUP: B13H19001000002

CIG:8039509CB1

Ente aggiudicatore: Comune di Palmoli (Ch) Via V. Veneto n. 4 | 66050 Palmoli (CH) tel: (+39) 0873-955121 - fax: (+39) 0873-955121 - P.iva: 00253650691- Info: comunedipalmoli@libero.it- Pec: comune.palmoli@pec.it

CATEGORIE DI LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'OPERA

OG1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI 2.481.081,57 81,05%

OS30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI 230.540,85 7,53%

OS28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 196.227,90 6,41%

OG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE 153.492,15 5,01%

RISPOSTE AI QUESITI

QUESITO n. 10: “[...] Nel disciplinare all’art. 3.3) Avvalimento si legge “Ai sensi dell’art. 89, c. 11, Codice si rammenta che non è ammesso l’avvalimento per le sole lavorazioni di cui alle categorie superspecializzate delle quali eventualmente si compone l’intervento”. Una simile indicazione appare palesemente in contrasto con quanto disposto dal D. Lgs. 50/16 e con i più recenti orientamenti imposti dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Invero, l’art. 89, c. 11 stabilisce che “Non è ammesso l’avvalimento qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E’ considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell’opera superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori, (omissis)”.

La non ammissibilità dell’avvalimento per le SIOS, dunque, si applica solo se il valore dell’opera superspecializzata superi il 10% dell’importo totale dei lavori. Nella procedura in esame la categoria SIOS OS30 incide per il 7,53% del totale dell’opera risultando così al di sotto della soglia di rilevanza stabilita dal citato comma 11.

• Sempre nel disciplinare, all’art. 3.2.1) Requisiti speciali si legge “- in difetto assoluto di qualificazione SOA nella categoria superspecializzata (OS30) scorporabile di cui si compone l’intervento è necessario costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale; - ai sensi dell’art. 105, c. 5, Codice le lavorazioni di cui alla categoria superspecializzata (OS30) sono subappaltabili entro il limite massimo del 30% del relativo importo: è, quindi, necessario che il concorrente risulti qualificato in ciascuna categoria superspecializzata nella misura minima del 70% del relativo importo”. A nostro giudizio pur difettando di qualificazione SOA per la categoria OS30, il concorrente adeguatamente in possesso della sola categoria prevalente OG1, non sarebbe obbligato a costituire un’ATI verticale né, per quanto riguarda il subappalto, dovrà rispettare il limite massimo del 30% del relativo importo potendo invece affidare tali lavorazioni in subappalto nella misura massima del 100%.

Infatti, l’art. 105, co. 5 del Codice stabilisce che “Per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma” (ovvero che l’importo della SIOS sia superiore al 10% del totale dei lavori), “l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso”. Pertanto, considerato che restano fermi i limiti previsti al comma 11 e che nella gara in esame la categoria SIOS OS30 incide per il 7,53% dell’intero importo dei lavori (inferiore alla soglia di rilevanza del 10% prevista all’art. 89, c. 11), la stessa ben potrà essere oggetto sia di avvalimento sia di eventuale subappalto nella misura massima del 100%.

In ragione delle considerazioni sopra esposte e tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti alla procedura indetta, si chiede alla Stazione Appaltante in intestazione nella persona del RUP di rettificare in via di autotutela il bando e il disciplinare di gara al fine di renderli conformi alle disposizioni normative vigenti nella parte in cui non viene ammesso il ricorso all'avvalimento per la categoria SIOS OS30 (come detto inferiore alla soglia di rilevanza del 10% stabilita dall'art. 89, c. 11), ed in secondo luogo modificando le indicazioni fornite in tema di subappalto della SIOS in modo da non applicare il limite massimo del 30%. Con l'intento di dare il nostro contributo e nell'ottica di supportare il lavoro da Voi svolto restiamo in attesa di un riscontro. Si porgono i più cordiali saluti.

RISPOSTA: Le osservazioni svolte da codesta spettabile Associazione di categoria, per quanto ficcanti, non possono trovare tuttavia accoglimento.

In relazione al primo punto, occorre rilevare infatti che la nozione di categoria scorporabile, come di recente novellata, risulta oggi essere la seguente: "categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11" (cfr. art. 3, c. 1, lett. oo-ter), Codice). Detta categoria costituisce un insieme unitario le cui fattispecie - come già in passato osservato dalla giurisprudenza - vanno trattate analogamente. Da quanto sopra, se è pur vero che ex art. 89, c. 11, Codice, le categorie di lavori specialistiche non assurgono al 10% dell'importo dei lavori, le stesse ammontano tutte ad un importo superiore ai 150.000 €. Da ciò il divieto di avvalimento che, al fine di tutelare la qualità dell'opera pubblica, questa Stazione appaltante ha introdotto. Da quanto sopra osservato discendono tutte le considerazioni in tema di limiti al subappalto di cui all'art. 105, Codice che - per quanto dianzi - non possono conseguentemente trovare accoglimento.

Il Responsabile del Servizio Tecnico - RUP

Geom. Maurizio ANTONINI

* * *